

Mozione n. 672

presentata in data 11 maggio 2020

a iniziativa del Consigliere Celani

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Contributo straordinario per i titolari dei centri privati per i servizi educativi e scolastici 0-6 anni; indipendentemente che siano accreditati, in convenzione e non

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

- che il 30 gennaio u.s. l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale causa l'epidemia di Covid-19;
- che per dare attuazione alle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione dell'OMS, il 31 gennaio il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato d'emergenza, per la durata di sei mesi, per consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione civile e lo stanziamento dei fondi necessari;
- che con Ordinanza n. 2 del 27 febbraio u.s. del Presidente della Giunta Regionale è stata sancita la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza di ogni attività scolastica;
- che l'Ordinanza n. 3 del 3 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale ha confermato la sopra descritta sospensione;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ha stabilito la sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado....comprese le università;
- che il Dpcm 26 aprile 2020 all'art. 1 lettera k) ha ribadito che sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Considerato:

- che la Ministra della Pubblica Istruzione ha dichiarato la fine dell' a.s. 2019 – 2020;
- che i servizi educativi e scolastici, per bambini da 0-6 anni, in convenzione e non, accreditati e non, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 integrano l'opera della famiglia in modo da favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico, aiutando il piccolo a superare le difficoltà proprie dell'età e ad acquisire le abilità, le conoscenze nonché le dotazioni affettive e relazionali utili per costruire un'esperienza di vita ricca e armonica;
- che, per tale servizi educativi, è impossibile proseguire l'attività didattica-educativa a distanza come previsto nell'art. 48 del decreto Cura Italia;
- che pertanto molte famiglie, in virtù di un contratto annuale sottoscritto con i gestori di tali centri, sono nella condizione di aver pagato un servizio, di cui continuano a non usufruire;

Considerato altresì:

- che il decreto Cura Italia, all'art. 48, tutela solo i contratti, stipulati dalle P.A assicurando liquidità solo ai gestori di servizi pubblici in convenzione, escludendo completamente da questa possibilità i gestori privati dei servizi sopracitati nonostante essi rappresentino quasi il 70% dell'intero servizio destinato ai bambini 0-6 anni e soprattutto 0-3 anni;
- che l'unico intervento contenuto nel decreto legislativo n. 18 del 16/03/2020 a favore delle PMI, è espresso nell'art. 19 e si riferisce al solo personale dipendente con la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale (CIGD) o all'assegno ordinario del FIS;
- che tali Centri educativi, in genere micro imprese, costituite al 90% da donne, che come già detto coprono dal 50% al 70% del fabbisogno delle famiglie della nostra Regione.

Ritenuto pertanto:

- di dover prevedere un riconoscimento economico straordinario, a tali centri per i mesi di chiusura "forzata", sia per poter restituire alle famiglie quanto versato in anticipo, per i mesi di sospensione del servizio, sia quale contributo per i costi fissi che queste attività devono continuare a sostenere, scongiurando anche la loro chiusura definitiva;

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale

1. a stabilire un riconoscimento economico di carattere straordinario e temporaneo, ai centri di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, servizi educativi per l'infanzia, scuola dell'infanzia) privati, convenzionati e non, accreditati e non, quale remunerazione per la chiusura forzata degli stessi. Tale compenso dovrà decorrere dall'inizio dell'emergenza sanitaria, fino al cessare della stessa.